

## QUESTIONI APERTE

---

### **Intercettazioni**

#### La decisione

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Captazioni all'interno di un'autovettura - Modalità attuative - Collocazione dello strumento di rilevazione quando il veicolo era custodito in un capannone - Legittimità - Ragioni (C.p.p., artt. 299, 291)**

*L'autorizzazione ad intercettare conversazioni all'interno di un veicolo consente alla polizia giudiziaria anche l'ingresso non autorizzato nel capannone di una concessionaria per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione.*

*Il capannone di una concessionaria, nel quale sono custoditi i veicoli in attesa di immatricolazione, non costituisce "luogo di privata dimora".*

TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE GIP (ord.), 23 giugno 2016 - D'AURIA, Giudice - M.S., imputato.

#### **Sulle modalità esecutive dell'autorizzazione ad eseguire intercettazioni all'interno di un veicolo**

1. Il difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., avanzava richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere per la mancanza del requisito della gravità indiziaria. Secondo la difesa, il principale elemento a carico dell'imputato era rappresentato dalle conversazioni intercettate nell'abitacolo dell'autovettura di un terzo. Queste captazioni erano da ritenersi affette da inutilizzabilità patologica, perché l'installazione della microspia che le aveva rese possibili era avvenuta penetrando senza autorizzazione nel capannone di una concessionaria nel quale il veicolo era stato custodito. Questa circostanza, non desumibile dal materiale presentato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 291 c.p.p. con la richiesta cautelare, era emersa in un secondo momento, a seguito di richiesta di giudizio immediato, quando gli atti delle indagini erano stati depositati *ex art. 454 c.p.p.*

In particolare, il difensore precisava che l'autorizzazione ad introdursi nel luogo indicato non era contenuta implicitamente in quella a compiere le intercettazioni nell'automobile. Tale argomento, infatti, può essere valido, al più, nel caso di provvedimenti di intercettazioni "ambientali", le quali sono destinate ad essere effettuate *ab origine* in luoghi di privata dimora, ma non per l'autorizzazione che si riferisce a captazioni da compiersi in un veicolo.

Il giudice rigettava la richiesta, non ravvisando la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni.

In primo luogo, il giudicante rilevava che l'imputato non poteva dolersi della

lesione del domicilio. Il capannone nel quale era stato depositato il veicolo apparteneva ad una concessionaria, dunque ad un soggetto diverso dall'indagato. Solo questi avrebbe potuto lamentarsi dell'intrusione non autorizzata nella sua proprietà.

Dagli atti, poi, emergeva che il veicolo era custodito in detto capannone, il quale era «posto in posizione più isolata rispetto agli uffici» e adibito al deposito dei veicoli in attesa d'immatricolazione. In considerazione della funzione dell'immobile e della sua posizione rispetto agli uffici dell'impresa a cui apparteneva, doveva escludersi che potesse essere qualificato come una «privata dimora», non essendo destinato alla presenza di persone non occasionale per lo svolgimento di momenti della vita privata.

Il provvedimento autorizzativo delle captazioni su una cosa mobile come un veicolo, infine, implicitamente permetteva alla polizia giudiziaria, tenuta a dare esecuzione al provvedimento captativo, anche di accedere in luoghi privati, in violazione della proprietà o del domicilio, per le contingenti e circoscritte operazioni collegate alle attività d'intercettazione. Le stesse esigenze operative connesse all'installazione degli apparati tecnici captativi nelle ipotesi di intercettazioni in un domicilio ai sensi dell'art. 262, co. 2, c.p.p., infatti, si pongono anche quando deve compiersi una registrazione in un veicolo.

Secondo il giudicante, in conclusione, se la necessità di predisporre le microspie necessarie per le intercettazioni giustifica l'intrusione della polizia giudiziaria in un domicilio, «a maggior ragione deve ritenersi consentito l'ingresso in un veicolo, che pacificamente non costituisce luogo di privata dimora, e in un capannone destinato al ricovero di automobili, che certamente non presenta tale qualità».

**2.** La prima argomentazione svolta dal giudice si fonda sull'orientamento giurisprudenziale in base al quale lo *ius excludendi omnes alios*, esercitato a tutela dell'inviolabilità del domicilio, spetta soltanto al titolare dell'alloggio o, in sua assenza, agli altri familiari con lui conviventi<sup>1</sup>. L'indirizzo giurisprudenziale consolidato, in verità, richiamando le regole di diritto civile, riconosce una simile prerogativa non solo al proprietario, ma anche al possessore o al titolare di un diritto personale di godimento sul bene<sup>2</sup>. Finanche l'originaria illegit-

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. VI, 24 aprile 2013, p.g. in proc. Abdeljalil, in *Mass. Uff.*, n. 256598

<sup>2</sup> Cass., Sez. V, 30 gennaio 2015, Castiglioni, in *Mass. Uff.*, n. 264846, secondo cui è legittimo l'esercizio, da parte del comodatario, dello *ius excludendi*, nei confronti dei terzi, a tutela dell'inviolabilità del domicilio; Id., Sez. F, 28 luglio 2015, Gallo, *ivi*, n. 264501; Id., Sez. I, 3 dicembre 2008, Baruffaldi, in *Mass. Uff.*, n. 242808, con riferimento al gestore di un pubblico esercizio (nella specie, un locale di intrattenimento) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al

timità dell'immissione in possesso del bene non esclude l'esercizio dello *ius excludendi* nei confronti di soggetti terzi da parte di chi tale illegittima immissione abbia compiuto, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto tra occupante e originario titolare del diritto sul bene consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio del soggetto non legittimato<sup>3</sup>.

Per l'esercizio di tale diritto, dunque, è sufficiente la disponibilità del bene. Per questa ragione, secondo un indirizzo giurisprudenziale, ai detenuti non compete alcuno *ius excludendi alios*, perché costoro non sono nel "possesso" della cella, né degli altri ambienti penitenziari. Tali luoghi, infatti, per la loro destinazione funzionale, restano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto<sup>4</sup>.

Alla stregua di questa impostazione deve rilevarsi che solo il proprietario dell'immobile o il suo possessore o, al più, colui che ne dispone in base ad un rapporto contrattuale, anche invalido, può dolersi dell'abusiva introduzione in detto luogo. A nessuna di queste categorie appare riconducibile l'imputato: egli non è il titolare della concessionaria e non ha prospettato di disporre in alcun modo del locale rispetto al quale pretenderebbe di esercitare il diritto in esame. Anzi, non è neppure il proprietario del veicolo nel quale sono state compiute le registrazioni. Pure quest'ultimo, peraltro, difficilmente potrebbe lamentarsi dell'azione della polizia giudiziaria: la vettura era nel capannone di una concessionaria, nel quale sono custoditi i veicoli in attesa di immatricolazione; egli, pertanto, verosimilmente non era ancora proprietario dell'automobile quando è stata installata la microspia (o qualora lo fosse già stato non ne aveva il possesso). In ogni caso, può concludersi che l'imputato non ha subito alcuna lesione di un proprio diritto a causa dell'ingresso non autorizzato della polizia giudiziaria nel capannone<sup>5</sup>.

### 3. Il secondo argomento sviluppato nel provvedimento in esame tocca un te-

---

locale anche nelle ore notturne.

<sup>3</sup> Cass., Sez. V, 26 maggio 2014, Zamponi, in *Mass. Uff.*, n. 260769

<sup>4</sup> Cass., Sez. I, 6 maggio 2008, Sapone ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 241228; Id., Sez. II, 20 novembre 1996, Marras, *ivi*, n. 209929; Id., Sez. VI, 2 dicembre 1999, Bembì, *ivi*, n. 214972; Id., Sez. VI, 23 febbraio 2004, Agate, *ivi*, n. 229808.

<sup>5</sup> Secondo la giurisprudenza una lesione del diritto di proprietà non è configurabile neppure nel caso in cui una persona, titolare del diritto di accedere all'immobile, abbia permesso l'ingresso di terzi, vanificando il *ius excludendi alios* di altre persone (cfr. Cass., Sez. III, 7 luglio 2010, Pm. in proc. L., in *Mass. Uff.*, n. 248563, in una fattispecie relativa a riprese effettuate, d'intesa con la Polizia, dalla vittima di atti sessuali posti in essere dal datore di lavoro della stessa all'interno del comune studio professionale).

ma molto delicato, rappresentato dalla nozione di “domicilio”. Il giudicante, in particolare, ha escluso che il capannone nel quale sono penetrati gli agenti di polizia giudiziaria che hanno collocato la microspia nel veicolo costituisca una “privata dimora”, perché non destinato alla presenza di persone per momenti di vita privata «non occasionali».

In questa prospettiva ha valorizzato due dati di fatto. Il primo rappresentato dalla posizione del locale («posto in posizione più isolata rispetto agli uffici»); il secondo dalla sua destinazione funzionale («mera custodia di autoveicoli non ancora immatricolati e in attesa di essere venduti»). In base a questi due elementi ha escluso che il locale potesse essere qualificato come “privata dimora”.

Sulle definizioni di “domicilio”, “abitazione”, “luogo privata dimora” o “appartenenze” di quest’ultimo, utilizzate dall’art. 14 Cost. e dall’art. 614 c.p.p., invero, non si ravvisano indicazioni univoche nella giurisprudenza.

In linea di grande approssimazione si può affermare che alcune decisioni fanno riferimento prevalentemente all’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (come il riposo, l’alimentazione, lo studio, l’attività professionale, lo svago) di chi lo occupa e, nel contempo, ad una certa durata del rapporto tra il luogo e la persona, richiedendo una stabilità di relazione; altre pronunce pongono l’accento sul carattere esclusivo del suddetto rapporto (lo *ius excludendi alios*).

Si può aggiungere che, in modo singolare, la giurisprudenza tende ad ampliare il concetto di domicilio in funzione della tutela penale degli artt. 614 e 615-*bis* c.p. o del reato previsto dall’art. 624-*bis* c.p.<sup>6</sup>, mentre tende a circoscriverlo quando l’ambito domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini.

Una delle questioni più dibattute ha riguardato proprio la possibilità di rico-

---

<sup>6</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 2 luglio 2010, Cirilincione, in *Mass. Uff.*, n. 247765 secondo cui “... da tempi risalenti che il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e rientra in esso qualsiasi luogo esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente manifestazioni della attività individuale per motivi leciti i più diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio: pertanto stato ritenuto luogo di privata dimora lo stabilimento industriale o il partito politico. Con la ulteriore conseguenza che anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, nelle quali, interrotto ogni rapporto con l'esterno, viene dal proprietario utilizzato per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso, costituisce un luogo di privata dimora. Pertanto, anche un esercizio commerciale o, come nella specie, un bar sono luoghi nei quali i soggetti che ivi si intrattengono anche solo per svolgere attività lavorativa pongono in essere atti anche relativi alla propria sfera privata” e Id., Sez. V, 15 febbraio 2011, Gelasio, *ivz*, n. 249850 che ha qualificato come furto in abitazione la condotta di colui che si impossessa di un portadocumenti sottraendolo dal cassetto della scrivania di uno studio odontoiatrico, aperto al pubblico.

noscere un domicilio anche nell'abitacolo di un'autovettura<sup>7</sup>. L'orientamento consolidato nega che si tratti di una privata dimora, essendo luogo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo e trattandosi piuttosto di uno spazio deputato al trasporto delle persone e delle cose<sup>8</sup>.

Un'altra nota questione controversa è relativa alla toilette di un locale pubblico<sup>9</sup>. Al riguardo, secondo un primo orientamento uno dei requisiti che consentono di riconoscere a un luogo il carattere di privata dimora è costituito da una "certa stabilità" del rapporto tra il luogo e la persona che se ne serve, requisito che non è ravvisabile rispetto alla toilette di un locale pubblico<sup>10</sup>. Ad opposta conclusione è pervenuta altra giurisprudenza, secondo cui la nozione di domicilio accolta dall'art. 14 Cost. è diversa e più ampia di quella prevista dall'art. 614 cod. pen., finendo per coprire "tutti i luoghi, siano o meno di dimora, in cui può aver luogo il conflitto di interessi che essa regola". La tutela costituzionale, pertanto, si estenderebbe non solo alle private dimore e ai luoghi che, pur non costituendo dimora, consentono una sia pur "temporanea ed esclusiva disponibilità" dello spazio, ma anche "ai luoghi nei quali è temporaneamente garantita un'area di intimità e di riservatezza"<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> Sul contrasto giurisprudenziale in materia si veda la sentenza Cass., Sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro, in *Mass. Uff.*, 220093, che però non gli ha potuto dare soluzione perché la relativa questione è risultata priva di rilevanza. Cfr. anche Id., Sez. VI, 3 luglio 2003, Serra e altri, *ivi*, n. 227023, secondo cui qualora sia stato regolarmente emesso decreto di autorizzazione ad eseguire un'intercettazione sulla vettura dell'indagato, la modifica dell'esecuzione sul nuovo veicolo acquistato dall'imputato senza provvedere alla rinnovazione del decreto costituisce mera irregolarità dalla quale non discende l'inutilizzabilità dell'intercettazione.

<sup>8</sup> Cass., Sez. I, 24 febbraio 2009, Morabito, in *Mass. Uff.*, n. 243556; Id., Sez. I, 6 maggio 2008, Sapone ed altri, *ivi*, n. 241232.

<sup>9</sup> Per l'esclusione della natura di privata dimora, siccome luogo qualificato da una frequenza assolutamente temporanea degli avventori condizionata unicamente alla soddisfazione di un bisogno personale, cfr. Cass., Sez. VI, 23 ottobre 2008, Destro, in *Mass. Uff.*, n. 241880.

<sup>10</sup> In questo senso si sono espresse Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2003, Mostra, in *Mass. Uff.*, n. 224743; Id., Sez. VI, 10 gennaio 2003, Cherif Ahmed, *ivi*, n. 223733; Id., Sez. VI, 16 novembre 2005, Siciliano, in *Cass. pen.* 2007, 2850. Nel caso oggetto di quest'ultima decisione erano state installate delle telecamere nella toilette di un centro di smistamento della corrispondenza ed erano stati ripresi alcuni dipendenti delle poste mentre aprivano delle buste, esaminavano il contenuto e talvolta se ne appropriavano. Rispetto a questa vicenda, la Corte di cassazione ha affermato che "il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza assolutamente temporanea e condizionata unicamente dalla soddisfazione di un bisogno personale, non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p., che presuppongono una relazione con un minimo grado di stabilità con le persone che li frequentano e un soggiorno che, per quanto breve, abbia comunque una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile l'esplicazione di vita privata che vi si svolge".

<sup>11</sup> Chi si reca nel bagno di un esercizio pubblico non solo non rinuncia alla propria intimità e alla propria riservatezza, ma, sia pur temporaneamente, può opporsi all'ingresso di altre persone, cfr. Cass., Sez. IV, 16 marzo 2000, Viskovic, in *Mass. Uff.*, n. 217688.

Il tema, come è noto, è stato posto al vaglio delle Sezioni Unite<sup>12</sup> che hanno rilevato come il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza. Occorre che sussista un rapporto tra la persona ed il luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza; ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. Bisogna ravvisare il requisito della “*stabilità*”, perché è solo questa, ancorché intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un’autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità. Una toilette pubblica, pertanto, non può essere considerata un domicilio neppure nel tempo in cui è occupata da una persona perché non ricorre il presupposto dello stabile rapporto tra il luogo e la persona che se ne serve.

La rigidità di tale conclusione, però, è stata temperata. Se è necessaria una certa stabilità per configurare una privata dimora, non è escluso che siano individuabili luoghi non qualificabili come domicilio per il tipo di attività che vi si praticano, ma che necessitano di intimità e riservatezza. Si allude proprio alla toilette, al camerino, al “*privée*”, posti che non sono assimilabili a quelli pubblici o aperti al pubblico, ma che, al contempo, non giustificano un ampliamento del concetto di domicilio tale da ricomprenderli.

L’elaborazione giurisprudenziale illustrata, pertanto, ha condotto a distinguere tre diverse categorie di luoghi: a) luoghi pubblici o aperti al pubblico<sup>13</sup>; b) domicilio o luoghi di privata dimora<sup>14</sup>; c) luoghi che, sebbene non qualificabili come domicilio o di privata dimora, perché privi del tratto dello stabile rapporto con la persona che se ne serve, presentano pur sempre un carattere di

<sup>12</sup> Cass., Sez. un., 28 marzo 2006, Prisco, in *Mass. Uff.*, n. 234267.

<sup>13</sup> Sono stati qualificati luoghi aperti al pubblico, perché è consentito l’accesso ad un numero indiscriminato di persone, un bar e di una conetteria (Cass., Sez. VI, 10 novembre 2011, Trapani, in *Mass. Uff.*, n. 251563), l’ufficio tecnico di un comune (Cass., Sez. I, 13 maggio 2010, Accomando, in *Mass. Uff.*, n. 247942), l’ufficio commerciale ubicato all’interno dei locali di un’impresa individuale (Cass., Sez. VI, 24 novembre 2009, Cocozza, in *Mass. Uff.*, n. 245485), la stanza di degenza di un ospedale (Cass., Sez. VI, 13 maggio 2009, Rizzi, in *Mass. Uff.*, n. 244148). In questi casi, peraltro, talvolta si sottolinea che l’apertura al pubblico non ricorre nel tempo corrispondente all’orario di chiusura dell’esercizio.

<sup>14</sup> Cfr. di recente Cass. 7 luglio 2010, P.M. in proc. M., in *Mass. Uff.*, n. 248563. Va evidenziato che l’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni eventualmente compiute in luoghi di privata dimora non preclude affatto la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, stabilito per le nullità dall’art. 185 c.p.p., della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (Cass., Sez. II, 7 dicembre 2011, inedita; Cass., Sez. I, 6 marzo 2008, Imperato, in *Mass. Uff.*, n. 239373; Id., Sez. II, 4 marzo 2008, P.M. in proc. Fiaccabrino, *ivi*, 239746).

riservatezza ed intimità che discende dalla natura dell'attività umana che vi si pratica. In questi ultimi luoghi, lo svolgimento di attività investigativa presuppone un'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, individuabile anche nel pubblico ministero<sup>15</sup>.

In forza dell'evoluzione giurisprudenziale illustrata deve convenirsi con la conclusione del giudice: in considerazione della destinazione funzionale dell'immobile (che serviva come autorimessa, per giunta di veicoli non ancora immatricolati) e della sua posizione (distante dagli uffici dell'impresa a cui apparteneva) deve escludersi che potesse essere qualificato come una "abitazione", un "domicilio" o una "privata dimora", perché non poteva essere destinato alla presenza di individui per lo svolgimento di momenti della vita privata, in modo non meramente occasionale.

4. L'ultimo argomento approfondito dal giudice consiste nell'affermazione secondo cui il provvedimento autorizzativo delle captazioni su una cosa mobile come un veicolo consente implicitamente alla polizia giudiziaria di accedere in luoghi privati per dare esecuzione al decreto, violando la proprietà o il domicilio allo scopo di compiere per le operazioni necessarie all'esecuzione delle intercettazioni.

La possibilità di ingresso in un domicilio senza l'autorizzazione del proprietario per collocare le microspie costituisce una questione classica in tema di intercettazioni ambientali. Nel caso concreto, essa è declinata in modo assolutamente particolare, perché l'intrusione nel luogo privato era stata compiuta per attuare un provvedimento d'intercettazione che riguardava le conversazioni in un veicolo.

È noto che la dottrina dubita della legittimità costituzionale dell'art. 266, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede le modalità esecutive da osservare per procedere all'intercettazione domiciliare, ravvisando la violazione della riserva di legge di cui all'art. 14 Cost. con riferimento ai «modi» in cui è consentita la compressione della libertà del domicilio<sup>16</sup> e dell'art. 15 Cost. per

---

<sup>15</sup> In dottrina, per l'affermazione secondo cui la giurisprudenza ha "inventato" la categoria degli ambienti "riservati", si veda FILIPPI, *Intercettazioni, tabulati ed altre limitazioni della segretezza delle comunicazioni*, in *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di SPANGHER, MARANDOLA, GARUTI, KALB, Milano, 2015, 1011.

<sup>16</sup> A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Milano, 1996, 190; G. FUMU, *Intercettazioni*, in *Le prove*, a cura di M. CHIAVARIO ed E. MARZADURI, II, Torino, 1999, 408 e ss.; A. SCILLA, *Dubbi di legittimità costituzionale e questioni applicative in tema di intercettazioni ambientali*, in *Cass. pen.* 1995, 990, il quale precisa che «in assenza di un chiaro parametro normativo, ogni decisione di merito - in merito all'ingresso nel domicilio - risulta affidata alla discrezionalità del singolo magistrato. Con il che, non solo si disattende la riserva di legge prevista dall'art. 14 Cost., ma si svuota anche del suo autentico

l'indeterminatezza normativa, che rimetta al pubblico ministero le modalità esecutive da osservare nel corso di una captazione domestica<sup>17</sup>. Il principio costituzionale di inviolabilità del domicilio non deve soffrire limitazioni ulteriori rispetto a quella derivante dall'intercettazione, sicché il giudice non potrebbe autorizzare la polizia giudiziaria ad introdursi clandestinamente nei luoghi tutelati dall'art. 614 c.p.p. allo scopo di installare gli impianti necessari per l'intercettazione<sup>18</sup>. Un'interpretazione dell'art. 266, co. 2, c.p.p. nel senso che essa autorizzi introduzioni clandestine nei luoghi tutelati sarebbe in contrasto con l'art. 14 Cost. che, pur interpretato in senso estensivo, non consente limitazioni diverse da quelle palesi e garantite dalla vigile presenza dell'interessato<sup>19</sup>.

La giurisprudenza, tuttavia, ha dichiarato in più occasioni manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate<sup>20</sup>. Si è affermato un indirizzo secondo cui la finalità di intercettare (conversazioni telefoniche od ambientali) comporta, necessariamente e per ragioni assolutamente funzionali al risultato che si intende conseguire, la violazione non solo della riservatezza delle relazioni interpersonali, ma anche la materiale intrusione dell'operatore di polizia, per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione, negli ambiti e nei luoghi "privati" oggetto di tali mezzi di ricerca della prova<sup>21</sup>.

L'intrusione in un luogo di privata dimora per la collocazione di microspie costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni, che sono un mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., con il quale il principio

---

significato garantistico la riserva di giurisdizione».

<sup>17</sup> P. BRUNO, *Intercettazioni di comunicazioni o conversazioni*, in *Dig. Pen.*, Torino, 1993; S. RAMAJOLI, *Le intercettazioni «ambientali»: la legge delega, la segretezza delle comunicazioni, l'invio del domicilio*, in *Giust. pen.* 1992, III, 161.

<sup>18</sup> F. M. IACOVIELLO, *Intercettazioni ambientali: l'audace intrusione di una norma tra garanzie costituzionali ed esigenze dell'etica sociale*, in *Cass. pen.* 1992, 1567; P. DELL'ANDRO, *Intercettazioni ambientali e Costituzione*, *ivi*, 1994, 1034;

<sup>19</sup> A. GAITO, *In tema di intercettazione delle conversazioni in abitazioni private*, in *Giur. it.* 1991, II, 466

<sup>20</sup> Cass., Sez. II, 13 febbraio 2013, Badagliacca, in *Mass. Uff.*, n. 255541; Id., Sez. I, 2 ottobre 2007, Biondo, *ivi*, 238108; Id., Sez. IV, 28 settembre 2005, Cornetto, *ivi*, n. 232777; Id., Sez. VI, 21 gennaio 2004, Parisi, *ivi*, 227651; Id., Sez. V, 5 novembre 2003, Anghelone ed altri, *ivi*, n. 227773; Id., Sez. VI, 10 novembre 1997, Greco, *ivi*, 210062. In senso contrario, Cass., Sez. III, Ord. 11 giugno 2003, n. 29169, Tega ed altri, in *Mass. Uff.*, 224894 che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, peraltro non affrontata dalla Corte costituzionale per la sussistenza di un preliminare profilo di manifesta inammissibilità consistente nel difetto di motivazione sulla rilevanza (Corte cost., n. 251 del 2004).

<sup>21</sup> Cass., Sez. VI, 25 settembre 2012, n. 41514, in *Mass. Uff.*, 253805; Id., Sez. I, 9 dicembre 2003, n. 24539, *ivi*, 230097; Id., Sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 14547, *ivi*, 250032.

di inviolabilità del domicilio deve coordinarsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto dall'art. 15 Cost. in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione<sup>22</sup>.

Il bilanciamento tra i valori costituzionali contrapposti – da una parte non solo il diritto alla riservatezza delle conversazioni e della vita privata, ma anche quello alla tutela della proprietà e del domicilio, dall'altra il rispetto alle esigenze di svolgimento delle investigazioni necessarie per la repressione dei reati – è compiuto dal giudice con il provvedimento che ha autorizzato le captazioni.

Secondo la giurisprudenza, non è ipotizzabile neppure che il pubblico ministero debba assegnare alla Polizia giudiziaria operante regole di condotta sulle "modalità di intrusione" nel luogo destinato all'attività di captazione<sup>23</sup>. Si tratta di una sequela di atti materiali, i quali competono – in quanto attività disposta dalla Autorità giudiziaria *ex art. 55, co. 2, c.p.p.* - alla stessa polizia giudiziaria come organo esecutivo, considerato che essi rientrano nella contingente valutazione dinamica della concreta situazione (della persona e degli ambienti di riferimento), non sempre prevedibile nel suo sviluppo ed implicazioni pratiche<sup>24</sup>.

Nel caso di specie, il giudicante ha escluso che il locale in cui è stata compiuta l'installazione della microspia nel veicolo fosse qualificabile come "domicilio". Tanto vale ad escludere un effettivo rilievo alla questione.

Il giudice ha tuttavia aggiunto che il decreto di autorizzazione delle intercettazioni avrebbe permesso anche l'ingresso clandestino in un domicilio per il compimento delle attività strettamente necessarie alle intercettazioni. Sul piano pratico, secondo il giudicante, poco cambierebbe tra l'esecuzione delle intercettazioni ambientali e quella di captazioni in un veicolo. In entrambi i casi, infatti, si pongono gli stessi problemi, essendo necessario apporre una microspia in un modo nascosto per non vanificare la genuinità delle successive registrazioni. Per ottenere tale risultato, allora, il provvedimento che autorizza le intercettazioni implicitamente consente anche l'intrusione clandestina anche in un domicilio.

Si tratta di una soluzione improntata ad un notevole realismo, che prende atto delle difficoltà di apporre le microspie quando l'automobile è in circolazione o è lasciata in sosta sulla pubblica via o in autorimesse, chiusa e magari protetta con antifurti.

---

<sup>22</sup> v. Cass., Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 38716, Biondo, in *Mass. Uff.*, 238108; Id., Sez. IV, 28 settembre 2005, n. 47331, Cornetto, *ivi*, 232777; Id., Sez. VI, 10 novembre 1997, n. 4397, Greco, *ivi*, 210063.

<sup>23</sup> Cass., Sez. VI, 25 settembre 2012, Adamo, in *Mass. Uff.*, n. 253805.

<sup>24</sup> Cass., Sez. I, 9 dicembre 2003, Rigato, in *Mass. Uff.*, n. 230097.

Nel contempo, però, deve pure rilevarsi che un veicolo, per sua natura, circola ed è lasciato incustodito anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico. L'installazione della microspia, pertanto, potrebbe intervenire anche in posto diverso da un domicilio, così determinando una minore compressione delle prerogative individuali.

Potrebbe sostenersi, in altri termini, che l'ingresso in un domicilio non costituisce una "modalità naturale" di attuazione delle intercettazioni nell'abitacolo di un veicolo a differenza di quanto avviene nel caso delle altre intercettazioni "ambientali". In questa prospettiva, non sembra affatto eccessivo richiedere che il provvedimento di autorizzazione delle captazioni o, soprattutto, quello successivo di esecuzione del pubblico ministero di cui all'art. 267, co. 3, c.p.p., debba prescrivere che l'esecuzione delle intercettazioni debba avvenire con la minore compressione possibile delle libertà individuali. L'ingresso in un domicilio, allora, deve costituire l'*extrema ratio* per predisporre quanto necessario a compiere le captazioni, cui si deve ricorrere soltanto quando non sia possibile ricorrere ad espedienti alternativi.

**LUIGI GIORDANO**